

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1928

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOCCADUTRI, CAUSI, MIGLIORE, FIANO, MAURO GUERRA,
LACQUANITI, LIBRANDI, LOSACCO, MARCON, MELILLA, PA-
STORELLI, RIBAUDO, ROCCHI, ROSATO, SBERNA**

Disposizioni concernenti la limitazione dell'uso del contante e la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici

Presentata l'8 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese, secondo i dati della Banca d'Italia, i costi sociali complessivi derivanti dall'utilizzo del contante ammontano a circa 8 miliardi di euro, pari allo 0,52 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Il 49 per cento di tali costi è sostenuto da banche e da infrastrutture per l'offerta dei servizi di pagamento, il 51 per cento è a carico delle imprese.

Sono poi elevate, anche con riferimento ad altri strumenti (ad esempio bonifico tradizionale).

Nell'uso del contante prevalgono i costi variabili (64 per cento) legati alle esigenze di movimentazione e di sicurezza. Per le carte di debito e di credito, invece, è prevalente la quota dei costi fissi di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture.

È vero che, se si considerano i costi sostenuti dall'esercente o dall'impresa, il costo della singola transazione farebbe apparire il contante come lo strumento di pagamento più economico; ma solitamente le statistiche (e i singoli) non considerano

i costi indiretti derivanti dall'utilizzo dello stesso.

Per pagamenti di importo più rilevante (assegni, bonifici e addebiti diretti) l'assegno risulta più costoso (1,9 euro per operazione) dell'addebito diretto incassato (circa 1 euro) e del bonifico ricevuto (0,8 euro), in relazione ai maggiori oneri gestionali e di sicurezza.

Molti sono, inoltre, i dati che confermano una correlazione tra utilizzo del contante ed evasione fiscale.

Secondo una ricerca dell'Associazione bancaria italiana (ABI), attraverso il maggior utilizzo delle carte di pagamento — bancomat, carte di credito e prepagate — si potrebbero recuperare fino a 40 miliardi di euro, pari a 2 punti di PIL, sottraendoli all'economia sommersa.

L'aumento delle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici potrà anche avere effetti su un'equa riduzione delle *interchange fees*, senza il rischio che siano ribaltate sui consumatori, perché dovute prevalentemente a costi fissi. Materia comunque non affrontata nella presente proposta di legge, essendo già oggetto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE e che abroga la direttiva 2007/64/CE.

È pur vero che negli ultimi anni è aumentato il ricorso a strumenti di pagamento elettronici da parte degli italiani. Tra il 1993 e il 2008, le famiglie italiane provviste di carta di debito o di credito sono aumentate passando, rispettivamente, dal 41,8 per cento al 63,6 per cento e dal 13,2 per cento al 31,6 per cento. E tuttavia, in questo modo le operazioni fatte risultano ancora molto contenute nel confronto internazionale: nel 2008 ogni italiano ne ha fatte solo 24,5 contro le 57 dell'area euro e le 191,1 degli Stati Uniti d'America.

Più in particolare, più è alto il titolo di studio del capofamiglia, maggiore tende a essere la sua familiarità con le carte di pagamento: fino alla scuola secondaria di primo grado la percentuale di possesso è

pari al 48,2 per cento contro l'88,9 per cento dei laureati per il bancomat, e al 16,1 per cento contro il 68,9 per cento per la carta di credito (2008). Sul fronte dell'utilizzo, i livelli più bassi di istruzione fanno registrare il 64,8 per cento contro l'85,6 per cento dei laureati per il bancomat e il 58,6 per cento contro il 74,9 per cento per le carte.

Anche la condizione professionale incide: i pagamenti elettronici sono meno diffusi tra i pensionati. Inoltre, mentre il bancomat è più utilizzato dai lavoratori dipendenti, la carta di credito ha maggiore diffusione tra i lavoratori autonomi.

Questi dati dimostrano che sulla materia è urgente un intervento legislativo.

In particolare, è necessario un intervento organico che da un lato limiti fortemente l'utilizzo del denaro contante e dall'altro disponga una serie di incentivi per i consumatori e gli operatori del settore.

Grazie a queste disposizioni, il Paese nel complesso avrebbe dei vantaggi enormi. Non solo, lo si ribadisce, derivanti dalla diminuzione dei costi, ma anche dall'aumento esponenziale del gettito fiscale.

Alla luce dei dati citati, infatti, possiamo senza dubbio affermare che tra l'Italia e il resto d'Europa esiste un vero e proprio *e-payment divide*, un limite al sistema Paese che ne opprime il potenziale, un'arretratezza che non ci permette di essere al pari degli altri Paesi dell'Unione europea e che non ci consente di crescere in un settore fondamentale nell'attuale scenario economico.

Ma l'*e-payment divide* è un *gap* presente anche all'interno del Paese e che divide gli italiani in base alla cultura, alle condizioni economiche e all'età: i giovani hanno maggior facilità di utilizzo dei nuovi strumenti rispetto agli anziani e purtroppo anche in questo vi è una differenza tra Nord e Sud.

L'intervento legislativo si propone di combattere e, nel lungo periodo, eliminare il mostro dell'*e-payment divide*, sia per recuperare il terreno perduto nei confronti delle altre economie avanzate sia per rimuovere gli ostacoli che ne impedi-

scono la diffusione presso i gruppi socio-demografici meno propensi ai pagamenti elettronici. Ed è necessario farlo sia con strumenti normativi che culturali e di informazione. Nel nostro Paese i maggiori ostacoli soggettivi all'utilizzo degli strumenti di pagamento digitale sono rappresentati proprio — oltre che dal timore di perdere il controllo della propria spesa, facilmente arginabile grazie alle innovazioni tecnologiche — dalla paura di frodi e dal timore che le informazioni circa i dati personali e quelle relative ai propri comportamenti in termini di consumo possano diventare, senza l'esplicita volontà, oggetto di scambio tra soggetti terzi. Su entrambi i terreni è possibile informare i cittadini e dare risposte rassicuranti: le tecnologie consentono ora livelli di sicurezza prima impensabili, che consentono la tutela della *privacy* secondo *standard* adeguati.

La presente proposta di legge comprende, dunque, una serie di disposizioni eterogenee concernenti la limitazione dell'uso del contante e la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici.

L'articolo 1 fissa in 500 euro il limite all'utilizzo del denaro contante. Stabilisce inoltre l'obbligo di utilizzare strumenti telematici per l'effettuazione delle operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti. Fissa poi in 5.000 euro l'importo massimo che dal 1° gennaio 2017 ogni persona fisica o giuridica può prelevare mensilmente. Il suddetto limite è poi ridotto a 3.000 euro dall'anno 2018 ed è successivamente determinato ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a 3.000 e non inferiore a 500 euro. Dispone poi che gli sportelli bancomat possono rilasciare solo banconote di taglio pari a 20 euro o di importo inferiore.

L'articolo 2 obbliga talune categorie di soggetti ad accettare ed effettuare pagamenti solo per mezzo di bonifici, carte di pagamento e assegni. Si tratta in particolare delle banche e degli intermediari

finanziari, della società Poste italiane, delle sale da gioco, degli intermediari nell'acquisto o nella vendita di metalli preziosi, delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 stabilisce i termini massimi per il rimborso da parte dei prestatori di servizi di pagamento in caso di addebito, erroneo o fraudolento, secondo le recenti normative europee.

L'articolo 4 introduce alcune norme in materia fiscale. In particolare si stabilisce la possibilità di detrarre o dedurre, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, solo le spese effettuate tramite bonifico bancario ovvero carta di credito, di debito o prepagata o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

L'articolo 5 prevede contributi per incentivare la diffusione dei mezzi elettronici di pagamento presso gli esercizi commerciali. In particolare si investono risorse per l'utilizzo della tecnologia *Contactless* o *Mobile POS*.

L'articolo 6 vieta alle pubbliche amministrazioni e ai loro incaricati di applicare maggiorazioni o commissioni per i pagamenti effettuati con carta di credito, di debito o prepagata o con altro strumento di pagamento elettronico.

L'articolo 7 istituisce una commissione consultiva per l'incentivazione dell'utilizzo della moneta e dei mezzi di pagamento elettronici.

L'articolo 8 prescrive l'attuazione di una campagna informativa per la promozione dell'uso del denaro elettronico attraverso i principali mezzi di comunicazione di massa.

L'articolo 9 prevede l'adozione di norme a tutela della riservatezza degli utenti.

L'articolo 10 conferisce al Governo delega per il riordino della disciplina in materia di strumenti di pagamento elettronici mediante la raccolta e il coordinamento delle disposizioni vigenti.

L'articolo 11 stabilisce la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Limitazioni all'utilizzo del contante).

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono adeguate all'importo di euro 500.

2. Al comma 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: « 31 marzo 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2015 ».

3. A decorrere dal primo giorno del diciottesimo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici;

b) i pagamenti di cui alla lettera *a)* si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa sono vietati se superiori alla somma di euro 50;

c) gli stipendi, le pensioni, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa, a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato debbono essere erogati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate

e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

d) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano provvedersi di POS (*point of sale*) dotati di tecnologia *contactless* e di altre attrezzature di *mobile point of sale*.

4. Il termine di cui al comma 3, alinea, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

5. Le lettere a), b), c) ed e) del comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogate a decorrere dalla data indicata al comma 3, alinea, come eventualmente prorogata ai sensi del comma 4 del presente articolo.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2017, ciascuna persona fisica o giuridica può prelevare e versare l'importo massimo complessivo di 5.000 euro in contanti nell'arco di trenta giorni di calendario. Il limite stabilito al primo periodo si applica anche nel caso in cui i prelievi o i versamenti avvengano presso banche differenti e con strumenti differenti. A tale fine la Banca d'Italia, entro la data indicata nel primo periodo, predispone un archivio unico centralizzato della disponibilità residua per i prelievi e i versamenti di contante per ciascun deposito o conto corrente aperto presso soggetti vigilati operanti nel territorio nazionale, aggiornato istantaneamente ad ogni operazione. La gestione dell'archivio unico centralizzato delle disponibilità di prelievo e ver-

samento in contanti può essere conferita a un soggetto terzo.

7. Il limite di cui al comma 6 è ridotto a euro 3.000 a decorrere dal 1° gennaio 2018.

8. A decorrere dall'anno 2019, il Ministro dell'economia, con decreto da emanare tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente, sentita la Banca d'Italia, determina annualmente il limite di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, che non può comunque essere superiore a 3.000 euro né inferiore a 500 euro.

9. I soggetti emittenti carte di credito adottano modalità idonee per impedire prelievi di contante di importo superiore a 400 euro nell'arco di quindici giorni e di importo superiore a 100 euro nell'arco di ventiquattro ore nel territorio nazionale, degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera. Per i prelievi effettuati nel territorio degli Stati appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, i limiti di cui al primo periodo sono aumentati della metà. Per i prelievi effettuati nel territorio degli Stati non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico aventi un livello di diffusione del sistema bancario tale da impedire l'adeguato uso delle carte di pagamento, accertato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, i limiti di cui al primo periodo sono quadruplicati. È vietata l'effettuazione di prelievi nel territorio di Stati diversi dai precedenti.

10. Gli intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale adottano modalità idonee per impedire prelievi di contante di importo superiore a 400 euro nell'arco di quindici giorni e di importo superiore a 100 euro nell'arco di ventiquattro ore nel territorio nazionale mediante carte di credito emesse all'estero.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli sportelli *bancomat* esistenti nel territorio nazionale possono erogare soltanto banconote di taglio pari o inferiore a 20 euro.

12. Chiunque viola le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari

alla metà dell'importo prelevato in eccesso rispetto al massimo consentito. La stessa sanzione, aumentata fino al massimo di dieci volte per ciascuna operazione di prelievo consentita in eccesso rispetto al massimo consentito si applica all'emittente, alla banca o all'intermediario finanziario che ha consentito il prelievo.

ART. 2.

(Obbligo di accettare ed effettuare pagamenti solo per mezzo di bonifici, carte di pagamento o assegni per talune categorie di soggetti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le banche, la società Poste Italiane Spa, le società finanziarie e le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito, anche in assenza di rapporti continuativi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tutti i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco lecito, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, devono essere effettuati mediante assegno bancario, bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, addebito diretto, assegno o bonifico postale ovvero altro strumento alternativo al contante che assicuri la tracciabilità dell'operazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il cambio delle *fiches* vinte nelle case da gioco autorizzate nel territorio nazionale deve essere effettuato mediante assegno bancario per importi inferiori a 500 euro e mediante bonifico bancario per importi superiori a tale cifra.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano agli intermediari nell'acquisto e nella vendita di metalli preziosi per qualunque importo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i pagamenti eseguiti in favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, devono essere effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte prepagate o carte di debito, anche in forma telema-

tica, tranne che nei casi in cui è previsto l'utilizzo dei modelli MAV e RAV o del bollettino di conto corrente postale. I medesimi pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario soltanto nel caso che si tratti di importi superiori a 250 euro.

ART. 3.

(Rimborso da parte dei prestatori di pagamento in caso di erroneo addebito).

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comunque non oltre quindici giorni dalla data della contestazione dell'erroneo addebito »;

b) all'articolo 12, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il prestatore di servizi di pagamento esegue il rimborso delle somme addebitate in violazione delle disposizioni del presente articolo entro quarantacinque giorni dalla data della contestazione dell'addebito »;

c) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il prestatore di servizi di pagamento esegue il rimborso previsto ai sensi del comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data della contestazione dell'addebito ».

ART. 4.

(Disposizioni fiscali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono detraibili e deducibili agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente, solo le spese effettuate tramite bonifico bancario, carta di credito, carta prepagata, carta di debito, addebito diretto o altro stru-

mento di pagamento diverso dal contante che ne assicuri la tracciabilità. In deroga alla disposizione del primo periodo, per ciascun periodo d'imposta, è consentito portare in deduzione o in detrazione spese effettuate in contanti e debitamente documentate per l'importo massimo complessivo di euro 250.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le persone fisiche, nell'ambito della loro attività professionale, e le persone giuridiche possono dedurre dall'imponibile, ai sensi della normativa vigente, solo i pagamenti relativi a costi aziendali che sono stati eseguiti mediante bonifico bancario, carta di credito, carta prepagata, carta di debito, addebito diretto o altro strumento di pagamento diverso dal contante che ne assicuri la tracciabilità. In deroga alla disposizione del primo periodo, per ciascun periodo d'imposta, è consentito portare in deduzione o in detrazione spese effettuate in contanti e debitamente documentate per l'importo massimo complessivo di euro 1.000.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità con le quali le persone fisiche e giuridiche documentano le spese sostenute ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità con le quali è ammessa la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura incrementale in relazione all'effettivo impiego, della quota relativa al costo annuale pagato all'istituto emittente per il possesso e l'utilizzazione di carte di credito, prepagate o di debito, nella misura annua massima di euro 50.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la detrazione di cui al comma 4 è ammessa soltanto in relazione ai costi per il possesso e l'utilizzazione di carte di credito, prepagate o di debito dotate di tecnologia *contactless* o di altra tecnologia più aggiornata.

ART. 5.

(Incentivi alla diffusione di nuovi strumenti di pagamento digitali).

1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della diffusione dei POS con tecnologia *contactless* e delle altre attrezzature di *mobile point of sale* presso gli esercizi commerciali, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 mediante l'attribuzione di contributi per l'acquisto delle tecnologie e apparecchiature indicate nel medesimo comma, ed è definito il limite di spesa massima finanziabile per ciascun esercente. Per gli anni 2018 e 2019, l'importo del contributo è commisurato all'effettivo utilizzo dei POS e delle attrezzature di *mobile point of sale* registrato presso l'esercizio nell'anno precedente.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riservati agli esercenti di attività commerciali con un fatturato annuo massimo di 250.000 euro.

ART. 6.

(Divieto di applicazione di maggiorazioni o commissioni da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti da esse incaricati).

1. All'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. I soggetti di cui al comma 1 non possono in alcun caso applicare all'utente maggiorazioni o commissioni, comunque denominate, per l'esecuzione del pagamento, anche in forma telematica, me-

dianche carte di credito, prepagate o di debito o altri strumenti di pagamento elettronici.

4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare convenzioni per ridurre i costi eventualmente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma *4-bis* a carico dei soggetti tenuti alla loro osservanza ».

ART. 7.

(Commissione consultiva per l'incentivazione dell'utilizzo della moneta e dei mezzi di pagamento elettronici).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione consultiva per l'incentivazione dell'utilizzo della moneta e dei mezzi di pagamento elettronici. Ad essa partecipano rappresentanti del medesimo Ministero, della Banca d'Italia, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Associazione bancaria italiana, della società Poste italiane Spa, delle associazioni di categoria delle imprese esercenti servizi e circuiti di pagamento, delle associazioni delle imprese commerciali e delle associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, nonché delle associazioni che hanno promosso iniziative di carattere pubblico, con la partecipazione o il patrocinio di istituzioni pubbliche, volte all'incentivazione dell'utilizzo della moneta elettronica, e cinque docenti universitari esperti in disciplina e gestione della moneta e dei pagamenti elettronici.

2. La Commissione propone regole generali e strumenti di incentivo per promuovere l'efficienza economica nei sistemi elettronici di pagamento, nel rispetto delle regole di concorrenza, e per individuare metodi di controllo circa la corretta utilizzazione dei dati personali relativi ai pagamenti elettronici da parte degli intermediari finanziari.

3. La Commissione, entro sei mesi dalla sua costituzione, trasmette alle Camere e al Governo una relazione contenente le proprie proposte per incentivare l'utilizzazione delle carte di credito, di debito e prepagate per i micro pagamenti. Per micro pagamenti si intendono le operazioni di valore inferiore a 5 euro. Nella relazione di cui al primo periodo, la Commissione valuta in particolare la possibilità di ridurre i costi per gli esercenti, di adottare metodi che consentano di non utilizzare il PIN, di realizzare forme di rendicontazione totale e giornaliera anche in forma non telematica e di preservare adeguati livelli di sicurezza.

4. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, gettoni o rimborsi di spesa comunque denominati.

ART. 8.

(Campagna di promozione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri adotta un programma articolato di promozione dell'uso della moneta e dei mezzi di pagamento elettronici attraverso i principali mezzi di comunicazione di massa, allo scopo di evidenziarne i vantaggi per il singolo e per la collettività.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'ausilio della Commissione di cui all'articolo 7, promuove presso le scuole di ogni ordine e grado progetti di durata annuale volti a educare i giovani all'utilizzazione della moneta e dei mezzi di pagamento elettronici, anche attraverso programmi innovativi basati sull'educazione alla cittadinanza e sull'apprendimento pratico, collaborando con associazioni ed enti di formazione a livello nazionale che da almeno tre anni sviluppano l'applicazione di tale metodo presso i giovani in età scolare.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali).

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e la Banca d'Italia, sono adottate misure dirette a garantire il corretto trattamento dei dati personali nell'ambito delle operazioni di pagamento attraverso il ricorso a strumenti elettronici.

ART. 10.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di strumenti di pagamento elettronici).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di strumenti di pagamento elettronici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni vigenti, mediante la redazione di un testo unico o l'appropriato inserimento nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) abrogazione espressa delle disposizioni non più vigenti.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0018030